

DOCUMENTO DI PROPOSTA

Premesso che l'art. 9 della Convenzione istitutiva dell'Assemblea territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito territoriale ottimale 1 Marche Nord – Pesaro e Urbino prevede che per la contabilità e finanza si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali;

Dato atto

- che la normativa di riferimento applicabile a questo Ente è rappresentata dal TUEL D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii e che la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino, con nota prot. n. 3510 del 12/02/2013 ha chiarito che all'AATO n.1 marche Nord Pesaro e Urbino (servizio idrico) non si applica la nuova modalità di scelta dei revisori mediante estrazione a sorte da apposito albo tenuto a cura del Ministero dell'Interno in quanto gli enti subordinati devono intendersi quelli di cui all'art. 2 comma 1 del TUEL, e pertanto per analogia si ritiene di procedere in tal senso;
- che pertanto nella fattispecie non trova applicazione l'art. 6 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 15/02/2012 n. 23 (*“Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 co.25 del D.L. 13/08/2011 n. 138, conv., con modificazioni, dalla L. 14/09/2011 n. 148, recante: “Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario”*) ai sensi del quale a decorrere dalla data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico “non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di Presidente del collegio al componente di cui all'art. 234 co.2 del D.Lgs 267/2000”

Dato atto altresì che, come enunciato dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Sta sez. V, 17/09/2010 n. 6964), a decorrere dal 1 gennaio 2008 la speciale disposizione contenuta nella lettera c del comma 2 dell'art. 234 D.Lgs 267/2000, secondo cui uno dei tre componenti del collegio dei revisori debba essere scelto tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri non può più trovare applicazione, essendo divenuta di fatto inapplicabile per effetto della soppressione dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali e della contestuale istituzione dell'albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disposta dal D.Lgs 139/2005.

Viste le disposizioni contenute nell'art.234 e ss del D. Lgs. n.267/2000 - TUEL, secondo cui il revisore contabile dura in carica tre anni, a decorrere dalla data di esecutività della delibera ed i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla nomina del revisore unico dei conti;

Viste le proposte di candidatura alla nomina a revisore dei conti dell'A.T.A., a seguito di avviso pubblico, riportate nell'allegato documento 1;

Atteso che la competenza all'elezione del revisore unico dei conti è riservata all'Assemblea come espressamente previsto dall'art. 234, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino

Dato atto che, ai sensi del comma 7 dell'art. 241 del TUEL 267/2000, con la delibera di nomina, l'Ente Locale stabilisce altresì il compenso spettante agli stessi;

Visto il D.M. dell'Interno 31 ottobre 2001 recante *“la determinazione dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico – finanziaria degli Enti Locali”* che fissa i limiti massimi del compenso spettante ai revisori;

Visto altresì il D.M. dell'Interno 20 maggio 2005 recante *“aggiornamento dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali”*;

Ritenuto pertanto di quantificare in € 3.450,00 il compenso annuo lordo spettante revisore unico dei conti;

detti importi vanno maggiorati del contributo alla Cassa di previdenza (attualmente 4%) e dell'Iva (21%) per i soggetti Iva, oppure del contributo INPS L.335/95 per le collaborazioni coordinate e continuative;

VISTO l'art. 3 del suddetto D.M. 20 maggio 2005 secondo cui *“Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente”*

Ritenuto opportuno dover stabilire nella delibera di nomina, che i rimborsi delle spese di viaggio spettano nelle seguenti misure:

- in caso di uso di mezzi di trasporto pubblico: rimborso delle spese effettivamente sostenute, come risultanti dalle ricevute di pagamento da produrre a cura degli interessati, relative al percorso stradale più breve dal luogo di residenza, fino alla sede dell'Ente;
- in caso di uso di mezzi propri: rimborso chilometrico calcolato nella misura prevista per gli amministratori dell'ente ex art. 84 TUEL, nel limite del percorso stradale più breve dal luogo di residenza fino alla sede dell'Ente, da erogarsi a fronte di richiesta scritta dell'interessato contenente dichiarazione dei chilometri percorsi e delle date di percorrenza;

Dato atto infine che l'Assemblea convocata per il 27/04/2016 non ha raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla Convenzione per la validità della seduta e che pertanto è stato necessario rinviare alla prima Assemblea utile la nomina del revisore dei conti;

Tutto ciò premesso,

Vista la convenzione dell'A.T.A.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*.

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del T.U.E.L. – D.Lgs. n.267/2000;

PROPONE

Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti dell'Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino

1. di procedere all'elezione del Revisore Unico dei Conti mediante votazione a scrutinio segreto scegliendo un componente fra le “*Proposte di candidatura alla nomina a Revisore Unico dei Conti dell’A.T.A. Rifiuti dell’ambito territoriale 1 Marche Nord - Pesaro e Urbino*”, pervenute a seguito di avviso pubblico, elencate nel documento allegato (all.1)
2. di dare atto che l’incarico decorrerà dalla data di esecutività del presente provvedimento ed è subordinato alla dichiarazione resa nelle forme di cui alla L. 15/98 e ss.mm. con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 art. 238 D.Lgs 267/2000 nonché alla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs 267/2000;
3. di stabilire in € 3.450,00 il compenso annuo lordo spettante al Revisore Unico dei Conti;
4. di stabilire, al fine della pianificazione della spesa che, detti importi vanno maggiorati del contributo alla Cassa di previdenza (attualmente 4%) e dell’Iva (attualmente 21%) per i soggetti Iva, oppure del contributo INPS L.335/95 per le collaborazioni coordinate e continuative;
5. di stabilire, per quanto concerne il rimborso delle spese di viaggio ex art. 3 del D.M. 20 maggio 2005, le seguenti misure:
 - in caso di uso di mezzi di trasporto pubblico: rimborso delle spese effettivamente sostenute, come risultanti dalle ricevute di pagamento da produrre a cura degli interessati, relative al percorso stradale più breve dal luogo di residenza, fino alla sede dell’Ente;
 - in caso di uso di mezzi propri: rimborso chilometrico calcolato nella misura prevista per gli amministratori dell’ente ex art. 84 TUEL , nel limite del percorso stradale più breve dal luogo di residenza fino alla sede dell’Ente, da erogarsi a fronte di richiesta scritta dell’interessato contenente dichiarazione dei chilometri percorsi e delle date di percorrenza;
6. di dare mandato agli uffici dell’A.T.A. per il compimento degli atti necessari ai fini della presente nomina;
7. di dare atto che l’onere finanziario derivante dal presente provvedimento sarà impegnato sui Bilanci di Previsione relativi agli esercizi finanziari interessati, dal Direttore con apposita determinazione;
8. di dare atto che la presente proposta riporta in calce i pareri di regolarità previsti dall’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
9. infine, stante l’urgenza, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Presidente
Tagliolini Daniele

Allegato 1

Proposte di candidatura alla nomina a Revisore dei Conti dell’A.T.A. 1 Marche Nord – Pesaro e Urbino, a seguito di avviso pubblico prot. n. 58/2016.

**Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti
dell'Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino**

Pareri di regolarità resi ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/2000:

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Pesaro: 26/05/2016

IL DIRETTORE
Arch. Stefano Gattoni